

# **BGer 1C 131/2007 vom 1. Oktober 2007**

Bundesgericht, 2007-10-01, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger\\_1C\\_131\\_2007](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_1C_131_2007)

FR: TF 1C 131/2007 du 1 octobre 2007

IT: TF 1C 131/2007 del 1 ottobre 2007

## **Regeste**

domanda di indennità per titolo di espropriazione materiale | Espropriazione

## **Erwägungen**

### **E. 1.1**

Il giudizio impugnato è stato pronunciato dopo l'entrata in vigore, il 1° gennaio 2007, della legge sul Tribunale federale, del 17 giugno 2005 (LTF; RS 173.110). La procedura ricorsuale è quindi disciplinata dal nuovo diritto ( art. 132 cpv. 1 LTF ; DTF 133 I 185 consid. 1).

### **E. 1.2**

I ricorrenti presentano, qualora non fosse dato il rimedio ordinario del ricorso in materia di diritto pubblico, anche un ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF). Nella fattispecie è tuttavia di principio aperta la via del ricorso in materia di diritto pubblico ai sensi dell'art. 82 segg. LTF, visto che non si è in presenza di una delle eccezioni previste dall' art. 83 LTF . Il ricorso sussidiario in materia costituzionale è pertanto inammissibile.

### **E. 1.3**

Presentato da una parte che ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, direttamente toccata dalla decisione e avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica ( art. 89 cpv. 1 LTF ), il ricorso in materia di diritto pubblico, tempestivo ( art. 100 cpv. 1 LTF ) e diretto contro una decisione resa in una causa di diritto pubblico ( art. 82 lett. a LTF ) da un'autorità cantonale di ultima istanza (art. 86 cpv. 1 lett. d LTF), sotto i citati aspetti, è di massima ammissibile.

#### **E. 1.4.1**

Secondo l' art. 90 LTF il ricorso al Tribunale federale è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento. Giusta l' art. 91 LTF , il ricorso è inoltre ammissibile contro le decisioni che concernono soltanto talune conclusioni, se queste possono essere giudicate indipendentemente dalle altre (lett. a) o che pongono fine al procedimento solo per una parte dei litisconsorti (lett. b). Eccettuati i casi disciplinati dall' art. 92 LTF , il ricorso contro le decisioni pregiudiziali e incidentali, notificate separatamente, è ammissibile unicamente se possono causare un danno irreparabile o se l'accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa ( art. 93 cpv. 1 lett. a e b LTF ).

#### **E. 1.4.2**

La sentenza della Corte cantonale, che annulla quella emanata dal Tribunale di espropriazione rinviandogli gli atti per un nuovo giudizio, non pone fine alla procedura e

non è quindi di natura finale giusta l' art. 90 LTF . Essa non costituisce nemmeno una decisione parziale ai sensi dell' art. 91 LTF , suscettibile di essere contestata direttamente dinanzi al Tribunale federale sulla base di tale disposizione. Pur avendo accertato un'equivalenza tra il valore delle collezioni in Ticino e sul mercato internazionale, la Corte cantonale non si è infatti espressa in modo definitivo né sul principio dell'esistenza di un'espropriazione materiale né sulla questione dell'indennità. Su dette questioni, il Tribunale di espropriazione beneficia ancora di apprezzamento, dovendosi nuovamente pronunciare dopo l'esperimento di eventuali ulteriori accertamenti. In quanto decisione di rinvio, il giudizio impugnato costituisce pertanto una decisione incidentale che può essere oggetto di un ricorso diretto al Tribunale federale solo alle condizioni poste dall' art. 93 LTF (cfr. sentenza 9C\_15/2007 del 25 luglio 2007, consid. 4.2, destinata a pubblicazione in DTF 133 V xxx; sentenza 1C\_109/2007 del 30 agosto 2007, consid. 2.5.2; Messaggio del Consiglio federale del 28 febbraio 2001 concernente la revisione totale dell'organizzazione giudiziaria federale, FF 2001 pag. 3889).

### **E. 1.4.3**

In concreto, la sentenza impugnata non cagiona ai ricorrenti un pregiudizio irreparabile secondo l' art. 93 cpv. 1 lett. a LTF . Il Tribunale di espropriazione dovrà infatti emanare una nuova decisione, che potrà, se del caso, ancora essere contestata dinanzi alla Corte cantonale. Il giudizio dell'ultima istanza cantonale potrà a sua volta essere oggetto di un'impugnativa al Tribunale federale, nell'ambito della quale i ricorrenti potranno eventualmente riproporre le critiche sollevate in questa sede (cfr. art. 93 cpv. 3 LTF ). D'altra parte, un accoglimento del ricorso in questa fase della procedura non comporterebbe immediatamente una decisione finale che permetterebbe di evitare una procedura probatoria defaticante o dispendiosa ai sensi dell' art. 93 cpv. 1 lett. b LTF . In tali circostanze, poiché non è realizzata nessuna delle due condizioni alternative per impugnare direttamente una decisione pregiudiziale o incidentale, nemmeno il ricorso in materia di diritto pubblico può essere esaminato nel merito.

### **E. 2**

Ne segue che pure il ricorso in materia di diritto pubblico deve essere dichiarato inammissibile. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico dei ricorrenti, in solido ( art. 66 cpv. 1 LTF ). Non si assegnano ripetibili allo Stato del Cantone Ticino ( art. 68 cpv. 3 LTF ).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.